



Spett.le

VII Commissione Permanente

Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Senato della Repubblica

[commissione7@senato.it](mailto:commissione7@senato.it)

Roma, 20 luglio 2023

Oggetto: contributo ANICA audizione Affare n. 138 - Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming

ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali, è stata fondata nel 1944.

Nel 2021 ha adottato un nuovo Statuto associativo, che fa riferimento allo Statuto e al Codice etico di Confindustria, di cui ANICA è parte sin dalla sua costituzione. Il nuovo Statuto delinea la rappresentanza delle imprese associate, attualmente oltre 200, attraverso sei Unioni: Produttori; Editori e Distributori cinematografici; Imprese tecniche; Editori Media audiovisivi; Editori e Creators digitali; Esportatori. Dell'ANICA fa parte, in qualità di Associazione aderente, Cartoon Italia, Associazione delle imprese di produzione di animazione.

ANICA ha molto apprezzato l'iniziativa del Senatore Paolo Marcheschi volta ad approfondire un tema alquanto complesso come quello in oggetto, nonché l'invito di codesta Commissione a contribuire all'individuazione di possibili soluzioni.

ANICA, rappresentando in maniera trasversale produttori audiovisivi e utilizzatori, ritiene che, ancor più in questo periodo storico, il confronto tra tutte le parti coinvolte sia l'unica soluzione per individuare soluzioni eque e sostenibili per il mercato e gli operatori, e quindi effettivamente applicabili.

Osserva inoltre che in alcune precedenti audizioni, che ha analizzato con molto interesse, è stato attribuito da alcuni operatori un ruolo quasi marginale ai produttori audiovisivi i quali, invece, rivestono un ruolo centrale nelle tematiche qui affrontate, dal momento che sono, di norma, la prima parte contrattuale degli interpreti e degli autori e al contempo il principale interlocutore dei broadcaster e delle piattaforme streaming in sede di definizioni di accordi di produzione, coproduzione, vendita, sfruttamento o licenza delle opere audiovisive.

ANICA ha quindi ritenuto opportuno partecipare all'audizione per offrire il proprio contributo ritenendo condivisibili le posizioni di alcuni operatori che - nel corso delle audizioni - hanno

evidenziato come ad oggi in Italia sono presenti diverse norme in materia che si sovrappongono tra di loro senza coordinamento.

Partendo dalla nostra legge sul diritto d'autore (L. 633/41 – LDA) si pensi ad esempio al D.Lgs 35/2017 emanato in sede di recepimento della Direttiva Barnier nonché al D.Lgs n. 177 dell'8 novembre 2021 (“D.Lgs 177”) che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2019/790 (“Direttiva Copyright”) e ai loro effetti sulla materia oggetto dell’Affare assegnato a Codesta 7° Commissione.

La norma in questione è entrata in vigore oltre un anno fa ma di fatto, almeno per quanto concerne il settore audiovisivo, non ha trovato concreta applicazione. Le imprese del settore cinematografico e audiovisivo, operanti a diverso titolo lungo la filiera – produzione, distribuzione, editoria, export, fornitura di servizi media audiovisivi – e rappresentate dall’ANICA, stanno tutte riscontrando numerose difficoltà interpretative e applicative delle novità normative introdotte dal D. Lgs 177.

Ricordiamo, infatti, che l’obiettivo di fondo della Direttiva Copyright è stato quello di armonizzare in tutti gli Stati membri e modernizzare il quadro giuridico dell’UE in materia di diritto d’autore, adattandolo all’ambiente digitale volendo garantire, al contempo, una elevata protezione dei diritti d’autore e connessi e un corretto funzionamento del mercato.

Tale novella si applica a tutte le opere dell’ingegno comprese le opere cinematografiche e audiovisive che sono, come noto, opere complesse, alla cui ideazione e realizzazione contribuiscono un numero ampio di autori e partecipa un ancora più ampio numero di artisti interpreti esecutori che sono regolarmente retribuiti dal produttore per il loro apporto creativo ed artistico tramite i contratti del settore, con i quali vengono definiti condizioni e termini per lo svolgimento delle prestazioni artistiche e cessioni dei relativi diritti. A questi ruoli si aggiunge il fondamentale contributo editoriale e finanziario dei produttori (cui peraltro la LDA assegna una specifica posizione di titolari originari del diritto di utilizzazione economica) nonché, a seconda delle opere, dei distributori e di tutti gli altri operatori della filiera che investono risorse e rischiano finanziariamente e produttivamente, rendendo possibile la realizzazione e il successivo sfruttamento economico delle opere stesse.

Il D.Lgs 177 ha introdotto alcune previsioni che hanno un particolare impatto nel settore audiovisivo, tra le quali: la remunerazione adeguata e proporzionata in caso di cessione dei diritti da parte degli autori (ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi) e degli artisti interpreti esecutori (ivi inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori, art. 107, secondo comma); l’obbligo di trasparenza (art. 110-quater); il meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 110-quinquies).

Le nuove norme introdotte nel nostro ordinamento si sovrappongono però, anche contraddittoriamente, a un quadro normativo già esistente sia in materia di intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi (come detto a seguito del recepimento della Direttiva Barnier con il D.Lgs 35/2017), sia in materia di equo compenso riconosciuto dagli utilizzatori - in virtù di norme introdotte nella nostra legge sul diritto d’autore già dal lontano 1996 - agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori di opere cinematografiche e assimilate, in base all’effettivo sfruttamento dell’opera. Si pensi, infatti, all’equo compenso (ora compenso *adeguato e proporzionato*) dell’art. 46bis della LDA che riguarda gli autori e al simile art. 84 LDA che si applica agli artisti interpreti esecutori; norme che già riproducono in Italia, da anni, meccanismi

simili a quelli introdotti ed aggiunti di recente nella LDA in sede di recepimento della Direttiva Copyright, rivolta quest'ultima a tutti gli Stati membri UE, molti dei quali non prevedevano simili disposizioni a favore di autori e artisti.

Le criticità riscontrate dagli operatori sono state evidenziate anche dalla stessa AGCOM in sede di consultazione su alcune disposizioni regolamentari in materia di sua competenza. L'Autorità ha, infatti, messo in luce una serie di criticità importanti con riferimento al quadro normativo esistente e alle pratiche consolidate del settore audiovisivo, evidenziando la specificità di quest'ultimo.

Il rischio che si palesa è quello di imporre obblighi generalizzati e sproporzionati in capo ai diversi soggetti della filiera, che porterebbero solo a conflitti e non a una equa e sostenibile partecipazione da parte di tutti al successo dell'opera ovvero da parte di chi rischia e investe per renderne possibile la produzione e da parte di chi, con il proprio contributo creativo e artistico, contribuisce a realizzarla.

Quando, come nel caso in esame, un provvedimento normativo non trova concreta applicazione e genera incertezza e tensioni tra le parti coinvolte, è evidente che necessita di un intervento sistemico che possa chiarire e migliorare quanto previsto, al fine di renderlo attuabile e sostenibile per il settore a cui andrà applicato. Ciò vale ancor di più nel caso di norme ambiziose e di ampio respiro come il D.Lgs 177 che devono però necessariamente far salve, per una loro corretta applicazione, le peculiarità di ciascun settore di riferimento.

Ad avviso dell'ANICA un simile intervento sistemico sarebbe auspicabile e doveroso al fine di individuare ulteriori strumenti normativi (ad esempio norme di interpretazione autentica o, ove possibile, norme secondarie), che si muovano su alcune direttrici essenziali e che siano frutto di confronto tra tutti i soggetti coinvolti:

- Rispetto della specificità di ciascun settore di riferimento tenendo anche conto delle prassi di mercato e del quadro normativo preesistente;
- Certezza del diritto;
- Proporzionalità degli obblighi;
- Trasparenza;
- Rispetto della libertà negoziale delle parti.

Ringraziando nuovamente per l'opportunità offerta, si rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento o ulteriore confronto si voglia avviare.